



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Gaetano Savona

Presidente rel.

Dott.ssa Silvia Cocco

Giudice

Dott. Luca Angioi

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. 87-1/2026** promosso da

HERA COMM S.P.A., P.IVA 03819031208, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Maria Ginevra Paolucci, presso il cui studio in Bologna ha eletto domicilio;

ricorrente

contro

Pollindice s.r.l., C.F. 03867580924, con sede in Via Alghero n. 2, 09033 Decimomannu;

resistente

A) Con ricorso depositato l'8.4.2026 Hera COMM s.p.a. ha domandato l'apertura della liquidazione controllata di Pollindice s.r.l.

La ricorrente ha esposto di essere creditrice nei confronti di Pollindice s.r.l. della somma di 62.535,36 euro in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 2086/2024, di aver inutilmente tentato di ottenere il pagamento, anche mediante esecuzione forzata, e che la debitrice è imprenditore minore, come tale assoggettabile a liquidazione controllata.

Pur ritualmente chiamata in causa, Pollindice s.r.l. non si è costituita e nulla ha dedotto circa le allegazioni della ricorrente.

Sicché, all'udienza del 29.6.2026, la causa è stata tenuta a decisione.

B) Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.



Deve in primo luogo osservarsi che sussiste la competenza dell'istituto Tribunale, considerato che la resistente ha sede nel circondario di Cagliari, precisamente in comune di Decimomannu.

Ciò posto, è provato che Hera Comm s.p.a. è creditrice di Pollindice s.r.l., come in effetti emerge dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 2086 del 2024, prodotto dalla ricorrente.

Pollindice s.r.l. risulta, inoltre, essere imprenditore commerciale, considerato che dalla visura camerale in atti emerge come la sua attività sia la ristorazione.

La resistente, tuttavia, è imprenditrice minore, considerato che dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio, afferente l'esercizio 2021, risulta che la stessa sia priva di tutti i requisiti dimensionali di assoggettabilità a liquidazione giudiziale e deve presumersi che in seguito non li abbia acquisiti stante la sostanziale cessazione dell'attività (vedasi verbale di pignoramento mobiliare, dal quale risulta la chiusura della sede sociale).

Sussiste inoltre lo stato di insolvenza della debitrice, come risulta da: **a)** l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente, pur titolare di un credito consacrato in titolo giudiziario risalente al 2024; **b)** l'esito negativo del pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 6 del ricorso); **c)** l'esito negativo del pignoramento mobiliare esperito dalla ricorrente (vedasi doc. 7 del ricorso); **d)** l'irreperibilità della debitrice presso la sua sede (vedasi, nuovamente, verbale di pignoramento mobiliare); **e)** il mancato deposito di bilanci dal 2021, escluso, in poi.

Infine, si rileva che sussiste il requisito della sussistenza di debiti per almeno 50.000,00 euro ex art. 268, comma II, d.lgs. 14 del 2019 (considerato l'importo del credito della ricorrente, superiore a detta soglia).

In definitiva, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Pollindice s.r.l.**, C.F. 03867580924, con sede in Via Alghero n. 2, 09033 Decimomannu;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. Massimo Mannella;



3. ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notificchi ai debitori e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 28 agosto 2026

Il Presidente rel.

dott. Gaetano Savona

